

**SEPARAZIONE CONSENSUALE - L'assegno di mantenimento decorre dalla data del deposito del ricorso.**

**Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza 22 dicembre 2021 n. 41232**

La Corte chiarisce che nel caso di assegno di mantenimento stabilito concordemente in sede di separazione consensuale senza prevedere la decorrenza, lo stesso produrrà effetti con l'omologa ma a decorrere dalla data del deposito del ricorso congiunto, mutuando a tal fine i principi generali ex art. 1183 c. civ. (Tempo dell'adempimento).